09931-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Mariastefania Di Tomassi	- Presidente -	Sent. n. sez. 162/2021
Michele Bianchi		UP - 11/02/2021
Francesco Centofanti	- Relatore -	R.G.N. 26012/2020
Raffaello Magi		
Mariaemanuela Guerra		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato in (omissis)

avverso la sentenza del 18/06/2020 della Corte di appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa laddove i reati contestati non risultino prescritti;

lette le conclusioni dell'avvocato (omissis) , difensore dell'imputato, che si è associato alle richieste del Pubblico ministero.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze confermava l'anteriore decisione del Tribunale di Pisa, che aveva dichiarato (omissis) colpevole delle contravvenzioni di cui agli artt. 707 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975, accertate il 17 gennaio 2016, e lo aveva condannato alla pena complessiva di otto mesi di arresto.

Nel respingere il motivo di appello di natura processuale, la Corte suddetta riteneva che il primo giudice avesse ritualmente proceduto in assenza dell'imputato, citato nel domicilio eletto, in avvio d'indagini preliminari, presso il difensore nominato d'ufficio.

2. L'imputato, assistito dal difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.

Sostiene il ricorrente che la conoscenza, in capo a sé, dell'esistenza del procedimento, da cui dipendeva la ritualità della dichiarazione di assenza, non poteva essere desunta dalla sola elezione di domicilio effettuata, in sede di identificazione ad opera della polizia giudiziaria che aveva eseguito l'accertamento di reato, presso un difensore d'ufficio con il quale non si era mai instaurato alcun effettivo contatto.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 6, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La sentenza impugnata ha platealmente disatteso il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 279420-01, la cui informazione provvisoria era stata diffusa in data antecedente alla sentenza stessa), secondo cui, ai fini della dichiarazione di assenza di cui all'art. 420-*bis* cod. proc. pen., non può considerarsi presupposto idoneo – almeno nel regime, come quello odierno, precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-*bis*, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ne condiziona l'efficacia all'assenso del prescelto – la sola elezione di domicilio, da parte dell'indagato, presso il difensore d'ufficio.

Le Sezioni Unite hanno affermato che il citato art. 420-*bis* non ha introdotto presunzioni di conoscenza della *vocatio in ius* avulse da una rappresentazione effettiva e che, in tale quadro, l'elezione di domicilio, menzionata nella disposizione, rappresenta affidabile indice di conoscenza del processo -il cui atto introduttivo sia stato notificato secondo le modalità ad essa sottese- solo in quanto l'elezione appaia «seria» e reale, dovendo essere apprezzabile un concreto rapporto tra il suo autore e il luogo e la persona scelti come destinatari, cui appunto indirizzare gli atti.

Ne deriva che il giudice procedente, a fronte di un'elezione di domicilio effettuata presso il difensore nominato d'ufficio, che non abbia manifestato in proposito il suo assenso, debba in ogni caso verificare, sulla base di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento, ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.

3. Il giudice di primo grado non ha operato tale verifica, e il giudice di appello avrebbe dovuto sanzionare il suo operato ai sensi dell'art. 604, comma 5-*bis*, cod. proc. pen.

La celebrazione del processo, in assenza delle condizioni di cui all'art. 420-*bis*, commi 1 e 2, cod. proc. pen., determina infatti, in virtù del citato art. 604, comma 5-*bis*, la nullità della sentenza di primo grado, equiparabile, quanto al regime di rilevabilità, ad una nullità assoluta (Sez. 5, n. 37185 del 01/07/2019, Della Torre, Rv. 277339-01), con conseguente obbligo da parte del giudice di appello di restituzione degli atti a quello di primo grado, nella specie non adempiuto.

4. L'annullamento di entrambe le sentenze di merito, con rinvio al medesimo giudice di primo grado, sarebbe allora l'esito del presente giudizio di legittimità (cfr. art. 623, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), non fosse che – nelle more – entrambi i reati ascritti risultano prescritti, per decorso del termine massimo quinquennale previsto dagli artt. 157, e 160, ultimo comma, cod. pen., non risultando dagli atti cause che ne possano aver determinato la sospensione.

In definitiva, dunque, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo i reati ascritti estinti per tale causa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così deciso l'11/02/2021

Il Consigliere estensore
Francesco Centofanti

Il Presidente
Mariastefania Di Tomassi

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
15 MAR 2021
IL CANCELLIERE
Pietro Di Meo